



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 67 del 29-03-2012

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) anno 2012: annullamento delibera di G.M. n. 55/2012 e conferma tariffe.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

STRACCI STEFANO	SINDACO	A
SPECA ROMANO	VICE SINDACO	P
BORDONI ADRIANO	ASSESSORE	P
MALAVOLTA PACIFICO	ASSESSORE	P
LOGGI SERGIO	ASSESSORE	P
MAOLONI GIACINTA	ASSESSORE	P
TROIANI MATTEO	ASSESSORE	P

risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SPECA ROMANO in qualità di VICE SINDACO, assistito dal Segretario Signora dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico Finanziario Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile del 3^o Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

LA GIUNTA COMUNALE

- Premeso che:

- a) con D.Lgs 15/11/1993 n. 507 è stata istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- b) con delibera di G.M. n. 55 del 22/03/2012 sono state deliberate le tariffe Tarsu anno 2012, confermando quelle applicate nell'anno precedente 2011;
- c) la suddetta deliberazione contiene un mero errore materiale nel prospetto nel quale sono elencate le diverse tipologie di categorie da tassare e la relativa tassa per mq. e, pertanto, è necessario rettificare lo stesso prospetto adeguandolo a quello dell'anno precedente;

- Visti:

- le modifiche apportate dal D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 e dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, al D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- la modifica al quadro normativo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, apportata dalla Legge n. 488/99 "Legge Finanziaria per l'anno 2000", che ha comunque mantenuto in essere alcuni principi contenuti nel D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 e nel D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
- l'art. 33 della Legge n. 488/99 che ha differito i termini dell'entrata in vigore della tariffa Ronchi, e la circolare del Ministero delle finanze 17/02/2000 n. 25/E;
- l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, così modificato dalla Legge 23/12/2005 n. 266, art. 1, secondo cui gli Enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione;
- l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, che stabiliva le modalità di raggiungimento graduale dell'obiettivo, attraverso il seguente grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani:
 - sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
 - sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% ed l'85%;
 - otto anni per i comuni che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
 - otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5.000 qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nell'anno 1999;

- Dato che:

- già da diversi anni, con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 per la determinazione delle tariffe, è stato iniziato "un percorso di avvicinamento" allo scopo di effettuare un graduale passaggio dal regime tributario a quello tariffario;
- ai sensi della normativa vigente, i Comuni devono sempre tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale e costo di erogazione del servizio, come peraltro dispone l'art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 22 del 05/02/97 che testualmente recita: "...in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.";

- **Preso atto** delle numerose proroghe all'entrata in vigore della tariffa rifiuti, intervenute fino ad oggi e richiamata la Legge 13/12/2010 n. 220, art. 1./comma 123, che conferma, sino all'entrata in vigore del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli

aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani e per altri tributi previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del D.L. 31/05/2010 n. 78;

- **Preso atto** che i costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti sono annualmente adeguati in ragione dalla qualità e delle maggiori quantità di rifiuti smaltiti e al tasso d'inflazione annuo;

- **Considerato che** al fine della predisposizione del bilancio per l'anno 2012, occorre definire la misura delle tariffe in oggetto;

- **Atteso che:**

- il gettito della tassa pura sarà accertato al capitolo 1025 dell'entrata del bilancio di previsione 2011, denominato "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti", mentre il gettito delle addizionali ECA e MECA sarà accertato al capitolo 1030, denominato "Addizionale erariale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";

- sulla base dei dati previsionali per l'anno 2012, il costo del servizio, al quale viene commisurata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ammonta ad € 1.392.550,00, mentre il gettito complessivo della tassa pura e delle addizionali EX ECA e MECA è fissato nella misura di € 1.364.651,00, pari ad un grado di copertura del 98,00%;

- **Recepita** la volontà di questa amministrazione comunale di lasciare invariato per l'anno 2012 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti Tarsu, nonostante la previsione di incremento del costo del servizio di raccolta, per evitare l'aggravio del carico tributario per la cittadinanza in un periodo di perdurante crisi generalizzata per le famiglie e le imprese;

- **Ritenuto** opportuno, pertanto, per l'anno 2012, confermare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come deliberate per l'anno 2011;

- **Richiamati:**

- la deliberazione di G.M. n. 55 del 22/03/2012;

- l'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., che prevede che i Comuni deliberino le tariffe per singole categorie o sottocategorie da applicare nell'anno successivo;

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) che, tra le attribuzioni del Consiglio Comunale, individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali, con eccezione della determinazione delle aliquote;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che norma che il termine per deliberare le tariffe per i tributi locali è stabilito entro la data d'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 che stabilisce che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 172, comma 1, lettera e del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che dispone: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 29, comma 16-quinquies del D.L. 29/12/2011 n. 216 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

- l'atto di Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2011, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è provveduto a deliberare la misura delle tariffe Tarsu per l'anno 2011;

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, hanno espresso parere

favorevole:

- il responsabile dell'Ufficio Tributi, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Ragioneria, per la regolarità contabile;
- Ritenuto opportuno di approvare la proposta dell'Assessore, come sopra predisposta;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di annullare la deliberazione di G.M. n. 55 del 22/03/2012 in quanto presenta un mero errore materiale nel prospetto in cui sono specificate le categorie da tassare e la tassa per mq.;
3. di confermare, per quanto espresso in narrativa, per l'anno 2012 le tariffe al mq. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle misure di seguito indicate e già applicate per l'anno 2011:

TIPOLOGIE DI CATEGORIE	TASSA 2012 Euro/Mq
I. Locali adibiti ad uso abitazione, gli accessori e le pertinenze delle abitazioni	1,50
II. Uffici pubblici e di diritto pubblico, studi professionali, sedi di assicurazioni, ambulatori e cliniche, uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali, compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie di affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, imprese finanziarie, automobilistiche ecc, onoranze funebri, istituti di vigilanza privata, ricevitorie totocalcio, lotto, enalotto, totip ecc., agenzie di viaggio, istituti di credito, banche, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale	2,00
III. a) Stabilimenti ed opifici industriali, laboratori artigianali in genere, autorimesse pubbliche e private non costituenti accessorio o pertinenza di locali compresi nella CATEGORIA I, cabine telefoniche	2,00
III. b) Magazzini generali, magazzini di deposito e di custodia per conto terzi	1,40
IV. Locali destinati a negozi e botteghe: locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di uova, di carne, di pesce, dei supermercati alimentari, chioschi per la commercializzazione di bevande e simili, bar, caffetterie, pasticcerie, pastifici, panetterie, gelaterie, negozi non alimentari, edicole, farmacie, locali destinati a servizi di igiene ed estetica della persona e domestici (istituti di igiene e di bellezza, palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, impianti sportivi, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio di attività sportiva, saune, parrucchieri, lavanderie, stirerie, ecc.);	2,00
V. Locali destinati ad alberghi, sale convegno, teatri, pensione, residence, trattorie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense e simili, vani principali ed accessori adibiti a sale convegno, teatri cinematografi, sale da ballo, discoteche, sale da gioco e di divertimento;	2,00
VI. Collegi, convitti, ospizi, case di riposo per anziani, conventi con pensionato;	2,00
VII. Sedi e sezioni di partiti politici, enti e associazioni senza scopo di lucro a fini assistenziali, benefici, politici, culturali, ricreativi, sindacali, sportivi e religiosi;	1,50
VIII. a) Aree adibite a campeggio, aree scoperte costituenti area di servizio per attività di distribuzione di carburanti	5,04
VIII. b) Aree private adibite a parcheggio e aree adibite a qualsiasi altro uso.	8,26

4. di dare atto che le presenti tariffe entrano in vigore dal 1 gennaio 2012, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 53, c. 16 della L. n. 388/2000;
5. di nominare responsabile del procedimento la Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott.ssa Cameli Maria Cristina;
6. di dare mandato alla Responsabile dell'Ufficio Tributi di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
7. inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Speca Romano

Il Segretario
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 02-04-12 al 17-04-12, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2012

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 02-04-12

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 02-04-2012

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Immacolata Casulli
